

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 53

RISOLUZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

(Estensore GIULIANO)

approvata nella seduta del 29 settembre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DI
CITTADINI DI PAESI TERZI NELL'AMBITO DI TRASFERIMENTI
INTRASOCIETARI (COM (2010) 378 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 2010

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 3 ^a Commissione permanente	»	4
– della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari,

premesso che la proposta di direttiva si colloca nell'ambito delle misure volte a disciplinare l'immigrazione illegale e che il settore dei trasferimenti intrasocietari è disciplinato soltanto in modo parziale dalla legislazione europea vigente;

considerato che il lavoratore trasferito (*manager* o specialista) può prestare il proprio servizio per un periodo massimo di tre anni e, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, può chiedere il permesso di soggiorno anche per i propri familiari a titolo di ricongiungimento;

valutato che i datori di lavoro possono impiegare cittadini di paesi terzi, accertata la effettiva impossibilità di impiegare cittadini dell'Unione, e che gli Stati membri possono stabilire quote massime di ammissione;

considerato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e che, pur lasciando ampi margini di autonomia, vincola gli Stati membri al raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti, attraverso criteri e procedure ben definite;

rilevato che la proposta è conforme al principio di proporzionalità, si esprime in senso favorevole.

PARERE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: LIVI BACCI)

29 luglio 2010

La Commissione, esaminato l'atto,
rilevata la conformità dello stesso con il principio di sussidiarietà,
premessi che:

la proposta di direttiva è intesa a definire le condizioni di ingresso e soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, di cittadini di paesi terzi (e dei loro familiari), nell'ambito di trasferimenti intrasocietari, si inserisce tra le iniziative dell'Unione europea volte a sviluppare una politica globale in materia di immigrazione;

riguardo al presupposto costituito dal trasferimento intrasocietario, esso è definito dalla proposta come «il distacco temporaneo di un cittadino di un paese terzo da un'impresa stabilita al di fuori del territorio di uno Stato membro, e a cui il cittadino di un paese terzo è vincolato da un contratto di lavoro, a un'entità appartenente all'impresa o allo stesso gruppo di imprese stabilita in quel territorio»;

la durata della validità del permesso di soggiorno concesso in base alla proposta di direttiva è pari ad un anno – ovvero alla durata, se inferiore, del trasferimento intrasocietario sottostante – (articolo 11). La validità del permesso può essere prorogata fino ad un massimo di tre anni per i *manager* e gli specialisti e fino ad un massimo di un anno per i laureati in tirocinio;

l'articolo 16 consente che il lavoratore richieda l'autorizzazione a trasferirsi in un'azienda dello stesso gruppo societario di un altro Stato membro (ovvero nei siti dei clienti di tale azienda), nel rispetto dei limiti temporali di durata del soggiorno ivi definiti;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

– valuti la Commissione di merito se le procedure descritte nella proposta di direttiva, che risultano complesse, siano suscettibili di ulteriori semplificazioni.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FLERES)

16 settembre 2010

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che esso mira ad agevolare i trasferimenti intrasocietari di competenze, sia verso l'Unione che al suo interno, rafforzando così la competitività dell'economia europea, e a rispondere in modo efficace e rapido alla domanda di *manager* e lavoratori qualificati in succursali o filiali di società multinazionali, introducendo condizioni di ammissione trasparenti e armonizzate;

tenuto conto che l'iniziativa della Commissione europea si colloca nell'ambito delle misure volte a favorire e insieme disciplinare l'immigrazione legale, previste in particolare dal Piano d'azione del dicembre 2005 (COM(2005)669 definitivo), e che il settore dei trasferimenti intrasocietari non è disciplinato se non in modo parziale dalla legislazione vigente, mentre gli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nel contesto dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), hanno aperto la possibilità di ricorrere ai trasferimenti intrasocietari nel settore dei servizi e nell'ambito di una prestazione di servizi per un massimo di tre anni (per *manager* e specialisti) o di un anno (per laureati tirocinanti),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

per quanto attiene al principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme, in quanto gli Stati membri non possono raggiungerne in misura sufficiente gli obiettivi, e il permanere di differenze quanto alle procedure di ingresso e al diritto di soggiorno potrebbero ostacolare l'applicazione degli impegni internazionali che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno assunto in ambito OMC. Inoltre, l'esistenza di un quadro normativo che stabilisca condizioni di ammissione comuni per i lavoratori trasferiti all'interno delle società, incluse le condizioni relative ai diritti sociali ed economici, dovrebbe evitare qualunque rischio di concorrenza sleale tra Stati membri;

per quanto attiene al principio di proporzionalità, la proposta appare conforme, in quanto le misure proposte si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi, e lo strumento della direttiva garantisce agli Stati membri un significativo margine di flessibilità quanto alle forme e alle modalità di applicazione del quadro normativo;

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede, tra le misure da adottare per lo sviluppo di una politica comune dell'immigrazione, disposizioni relative alle condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio di visti e titoli di soggiorno di lunga durata, nonché norme volte a definire i diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro;

nel merito, si esprime una valutazione pienamente positiva sull'impianto della proposta, anche tenuto conto del fatto che essa lascia agli Stati membri la facoltà di accertare l'effettiva necessità, per il datore di lavoro, di impiegare cittadini terzi invece che cittadini nazionali o dell'Unione, nonché il diritto di stabilire delle quote massime di ammissione, superate le quali non verranno più ammessi trasferimenti intrasocietari di lavoratori provenienti da paesi terzi.

